

SEPARAZIONE E DIVORZIO

OGGETTO: Tutela del diritto di credito da mantenimento a mezzo dell'azione revocatoria ordinaria

Autore: Avv. Maria Serena Sasso

Questione: Il diritto di credito da mantenimento può trovare idonea tutela nell'azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c.?

Riferimenti: art. 156 c.c. - art 2740 c.c. - art 2901 c.c. - assegno di mantenimento - adempimento - atti in pregiudizio delle ragioni del creditore

Proposta di soluzione:

Il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è, nonostante il carattere periodico dell'obbligazione, tutelabile ex art. 2901 c.c., giacché l'azione revocatoria, per un verso, non postula la liquidità o esigibilità del credito e, per altro verso, non richiede la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento attuale del debitore.

E' esperibile l'azione revocatoria ordinaria a tutela del credito portato dall'assegno di mantenimento. (in tal senso, Cass., III sez. civ., 7 marzo 2017, n. 5618).

La fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte è quella di X ed Y, coniugi separati giusta ordinanza presidenziale che onerava Y del pagamento in favore di X di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 mensili. Y con atto pubblico si spogliava, dopo poco, dell'unico bene immobile di sua proprietà in favore di una stretta congiunta. Ad un mese dal rogito, si verificava l'inadempimento del debitore e aveva inizio l'infruttuosa esecuzione nei suoi confronti.

La Corte di Cassazione, investita della questione, osserva in primis che il credito vantato dal coniuge separato ex art. 156 c.c., sebbene dia luogo ad una obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni autonome ed esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell'alienazione immobiliare compiuta, in frode, dal coniuge obbligato.

L'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito futuro è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore.

E' indubbio che il coniuge separato beneficiario ex art. 156 c.c. dell'assegno di mantenimento diventi creditore di un'obbligazione pecuniaria periodica, esigibile alla scadenza.

Parimenti, non si dubita che per l'adempimento di tale credito di fonte giudiziale il debitore sia esposto, ai sensi dell'art. 2740 c.c., con tutti i suoi beni.